INPS

prassi

CONTRIBUTI I.V.S. 2026 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PROSPETTI RIASSUNTIVI ANNO 2026

Circ. Inps 9.02.2026, n. 14 - Art. 24, c. 22 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. L. 22.12.2011, n. 214
Circ. Inps 24.04.2025, n. 83 - Mess. Inps 7.08.2025, n. 2449 - L. 30.12.2018, n. 145
Artt. 4, c. 16 e 59, c. 15 L. 27.12.1997, n. 449 - Art. 3, c. 9 L. 23.12.1998, n. 448
D. Lgs. 28.03.1996, n. 207 - Mess. Inps 11.02.2022, n. 688

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'**anno 2026**, sono pari al **24%**. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato **lo 0,48%**, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. **Continuano ad applicarsi, anche per il 2026, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati**. L'art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si sono iscritti nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

SCHEMA DI SINTESI

SCADENZE ORDINARIE 2026	**Quote fisse sul minimale di reddito**.	18.05.2026
		20.08.2026
		16.11.2026
		16.02.2027
	Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (**acconti 2026**).	30.06.2026[1]
		30.11.2026
	Saldo anno 2025.	30.06.2026[1]
CONTRIBUZIONE A SALDO	• Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti[2]: .. è calcolato sulla **totalità dei redditi d'impresa** denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); .. **è rapportato** ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (per i contributi dell'anno 2026, ai redditi 2026, da denunciare nel 2027).	
IMPRESE CON COLLABORATORI	Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i **contributi eccedenti il minimale** devono essere determinati con le seguenti modalità.	
	Imprese familiari legalmente costituite	Sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.
	Aziende non costituite in imprese familiari	• Il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il **49%** del reddito globale dell'impresa. • I contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
SOCI DI S.R.L.	Per i **soci di S.r.l.**, **iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani**, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.	A prescindere dagli eventuali accantonamenti a riserva o dall'effettiva distribuzione degli stessi e nel limite dei massimali.

Note

(1) Termine prorogabile di 30 giorni con la **maggiorazione** dello **0,40%**, applicabile a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente. La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo.

(2) Il concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 D. Lgs. 13/2024.

Aggiornato al 20.02.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

PROSPETTI RIASSUNTIVI ANNO 2026

Tavola n. 1 — **Artigiani**

Fasce di reddito			Annuale
Fino a	**€**	**18.808,00** (1)	24%
Oltre fino a	**€** **€**	**18.808,00** **56.224,00**	24%
Oltre fino a	**€** **€**	**56.224,00** **93.707,00** (2)	25%
Contributo minimo(3)	**Annuale**		€ 4.521,36
Contributo massimo	**Annuale**		€ 22.864,51

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.

(1) Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.

(2) Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 122.295,00**, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 30.011,51).

(3) Il **contributo minimo**, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a **€ 7,44** annui.

Tavola n. 2 — **Commercianti**

Fasce di reddito			Annuale
Fino a	**€**	**18.808,00** (1)	24,48%
Oltre fino a	**€** **€**	**18.808,00** **56.224,00**	24,48%
Oltre fino a	**€** **€**	**56.224,00** **93.707,00** (2)	25,48%
Contributo minimo(3)	**Annuale**		€ 4.611,64
Contributo massimo	**Annuale**		€ 23.314,31

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.

(1) Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.

(2) Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 122.295,00**, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 30.598,53).

(3) Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a **€ 7,44** annui.

Tavola n. 3 — **Regime contributivo agevolato L. 190/2014**

Adesione	**Il regime ha natura facoltativa**; pertanto, l'accesso avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Agevolazione	Riduzione contributiva facoltativa del 35%.
Soggetti	• **Il regime si applicherà nel 2026 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2025** che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2026, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. • I soggetti che hanno, invece, **intrapreso nel 2025** una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2026 del regime agevolato, dovevano comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del **28.02.2026**. • I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2026, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Trasferimento in altra provincia	A seguito dell'aggiornamento della procedura di gestione dell'adesione al regime agevolato, il soggetto che trasferisce la propria attività in un'altra provincia e intende continuare a usufruire del regime agevolato - nell'ambito della stessa gestione - non deve più presentare una nuova domanda di regime agevolato.
Rinuncia	• Nel caso in cui il soggetto in questione non voglia più usufruire del regime agevolato, il medesimo deve inviare entro il 28.02.2026 istanza di rinuncia al regime agevolato. La rinuncia al regime agevolato presentata entro tale data determina il ripristino, definitivo, del regime ordinario con decorrenza dal 1.01.2026. Pertanto, l'uscita dal regime contributivo agevolato ha carattere definitivo, precludendo ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio. • Le comunicazioni pervenute successivamente al 28.02.2026 determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1.01.2027.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 20.02.2026
Riproduzione vietata